



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

OLTRE I CONSIGLIERI REGIONALI E I SINDACI COMUNALI

ESITATO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/02/2009

=====

ADDE: 27/02/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RINUNTA LA GIUNTA REGIONALE CON LA COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASTORRE	Diana	Assessore	NIERI	Luigi	"
COFFOPOLI	Anna Selene	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
DALJA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Viliberto	"
FICHERA	Daniela	"			

ASSISTITO IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS


ASSENTI: MONTINO DALJA - MANCINI

DELIBERAZIONE N. 98

Oggetto:

Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di corazzolana situata in località "Piano di Giorgio" del territorio del Comune di Viterbo, a favore della società Marcellini Srl.



98 27 FEB. 2009 



OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di pozzolana sita in località "Piano di Giorgio" del territorio del Comune di Viterbo, a favore della società Marcellini Srl

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Piccola e Media Impresa Commercio e Artigianato,

VISTA l'istanza 11 ottobre 2004 della società Marcellini Srl, con sede a Viterbo località Grotte Santo Stefano, Zona Artigianale s.n.c., diretta ad ottenere l'autorizzazione per anni sette all'apertura di una nuova cava di pozzolana in località "Piano di Giorgio" del territorio del Comune di Viterbo, su terreni di cui la società ha piena disponibilità, (contratto di affitto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Viterbo al numero 7621 del 5 ottobre 2004) per una superficie complessiva di Ha 18 circa, con l'allegata documentazione di cui all'art. 7 della L.R. 6 dicembre 2004 n.° 17 e relativo regolamento di attuazione;

VISTA la L.R. n.° 17/2004, ed in particolare gli articoli 30 e 31 che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni di cava nuova, nelle more dell'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n.° 474 del 18 novembre 1998, pubblicata sul BURL del 30 dicembre 1998 che disciplina il riconoscimento dell'interesse socio economico sovracomunale;

VISTO il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Viterbo in data 13 dicembre 2006;

VISTA la nota n.° 1904 del 23 febbraio 2005 del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Viterbo dalla quale risulta che l'area interessata dal progetto non è boscata, né olivetata, né percorsa da incendio, né sottoposta a vincolo idrogeologico;


VISTA la nota n.° 2823 del 5 aprile 2005 della Soprintendenza Archeologica dell'Etruria Meridionale;


VISTA la Pronuncia di verifica espressa con nota n.° 34804/2A/04 del 8 marzo 2005 dalla Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile che esclude, con prescrizioni, l'opera dal Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;

TENUTO CONTO della relazione d'ufficio della Direzione regionale Attività Produttive del 22 marzo 2005, che aggiorna l'importo della polizza fidejussoria stabilendo un deposito cauzionale di € 494.333,00 (€ quattrocentonovantaquattromilatrecentotrentatre/00) da suddividere in tre parti in considerazione che il piano di coltivazione è stato ripartito in tre lotti e che le operazioni di sistemazione finale saranno eseguite contestualmente all'avanzamento degli scavi allo scopo di garantire le opere di ripristino ambientale di ogni singolo lotto;

CONSIDERATO che sulla base di oggettive valutazioni, così come previsto dagli articoli 30 e 31 della L.R. 17/2004, sussiste il preminente interesse socio economico sovracomunale all'apertura della nuova cava, espresso dalla Direzione Regionale Attività Produttive con relazione in data 22



98 27 FEB. 2009 





23 marzo 2005 e successivamente confermato dalla Commissione Regionale Consultiva per le Attività Estrattive;

CONSIDERATO che l'istanza 11 ottobre 2004, con tutti gli allegati di rito, ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive nella seduta n.° 28 del 23 marzo 2005 e che la stessa ha espresso giudizio positivo alla realizzazione del progetto;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 19 dicembre 2006 presso l'Assessorato Regionale Piccola Media Impresa Commercio e Artigianato, corredato dai pareri espressi in tale sede dagli Enti intervenuti;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.° C1116 del 26 maggio 2008 assunta dal Direttore della Direzione Regionale Attività Produttive con la quale si sono conclusi i lavori della Conferenza dei Servizi e al tempo stesso si è determinato di adottare provvedimento finale positivo per la definizione dell'istanza di apertura della nuova cava di pozzolana in località Piano di Giorgio nel territorio del comune di Viterbo;

VISTO il parere vincolante espresso della V Commissione Consiliare Permanente Ambiente e Cooperazione tra i popoli nella seduta del 27/01/2009...; 

VISTO il parere vincolante espresso della X Commissione Consiliare Permanente Piccola e Media Impresa Commercio e Artigianato nella seduta del 17/12/2008...; 

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto a procedura di concertazione con le parti sociali;

All'unanimità


#### DELIBERA

1. La società Marcellini Srl, con sede a Viterbo località Grotte Santo Stefano, Zona Artigianale s.n.c., è autorizzata, ai fini della L.R. n.° 17/2004, ad esercire per anni sette la cava di pozzolana in località "Piano di Giorgio" del territorio del comune di Viterbo, sui terreni di cui in premessa e dei quali ha piena disponibilità ai fini estrattivi (foglio 79 particelle 40/p, 82, 83, 106).
2. Prima di iniziare i lavori di scavo, la società Marcellini Srl dovrà:
  - a) comunicare, con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori alla Soprintendenza Archeologica per il Lazio per consentire eventuali controlli;
  - b) sottoscrivere la predisposta convenzione con il Comune di Viterbo, dopo aver costituito a favore dello stesso polizza fidejussoria per l'importo di € 164.777,67 (€ centosessantaquattromilasettecentosettantasette/67) a garanzia del recupero ambientale a termine dei lavori di scavo di ogni singolo lotto (di tre) in cui è suddiviso il piano di coltivazione così come previsto dall'art. 14 della L.R. 17/2004. Tale polizza fidejussoria dovrà essere opportunamente aggiornata dal Comune di Viterbo, almeno ogni 3 anni, secondo il Prezziario Regionale assunto come base di calcolo per la determinazione dell'importo della polizza vigente alla



98 27 FEB. 2009

*Handwritten signature*



- e) data dell'autorizzazione;
- e) trasmettere copia della citata convenzione e della polizza fidejussoria sottoscritta, all'Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria presso la Direzione Regionale Attività Produttive (Roma – via Rosa Raimondi Garibaldi n.° 7), unitamente alla denuncia di esercizio prevista dall'art. 24 del D.P.R. 9 aprile 1959 n.° 128, sulla polizia delle miniere e delle cave.
3. La società Marcellini Srl, nell'esercire l'attività di cava, dovrà osservare il piano di coltivazione e di ripristino ambientale, allegato all'istanza 11 ottobre 2004 e successive integrazioni e modifiche, così come previsto dagli elaborati grafici approvati, vistati dal Direttore Regionale Attività Produttive e di seguito elencati:
- Relazione Tecnica;
  - Relazione Geologica – Analisi di Stabilità
  - Interesse Socio Economico;
  - Studio di Fattibilità Ambientale;
  - Analisi del Territorio;
  - Elaborato Grafico;
  - Esplicativo fasi di coltivazioni e volumi.
4. I lavori di scavo dovranno essere eseguiti ad una distanza maggiore di metri 150 (centocinquanta) dal Torrente Veza, così come riportato negli elaborati grafici che fanno parte integrante della presente deliberazione.
5. L'attività estrattiva dovrà procedere secondo modalità, le fasi e tempi previsti nel piano di coltivazione approvato ed i lavori di recupero ambientale dell'area di cava dovranno essere eseguiti contestualmente all'avanzamento degli scavi ed utilizzando esclusivamente materiale di risulta proveniente dalle escavazioni in sito, così come previsto dall'articolo 12, comma 9, della L.R. n.° 17/2004.
6. La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava, e potrà essere modificata o integrata ove la Soprintendenza Archeologica competente ritenesse necessario impartire nuove disposizioni.
7. Il piano di coltivazione della cava potrà essere variato per accertare situazioni di pericolo per le persone e per le cose (art. 674 e successivi del D.P.R. n.° 128/59 sulla polizia delle miniere e delle cave), derivante da imprevisti geologici e petrografici.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE : F.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

ROMA 29 MAR. 2009

